

# CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL «DECRETO SOSTEGNI» 2021

*Dott. Marco Bianchini, Consulente fiscale Fies Nazionale – m.bianchini@virgilio.it*

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita IVA attivata fino alla data del 23 marzo 2021, **non c'è distinzione di codice ATECO**, spetta agli enti non commerciali, **compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (case per ferie, case di spiritualità e cultura, case di ospitalità)**, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

**È necessario però avere 2 requisiti.**

**NB: far vedere questo foglio al commercialista della casa di spiritualità, perché verifichi se questa è nelle condizioni per fare richiesta all' Agenzia delle Entrate o no.**

## 2 REQUISITI

1. Il primo consiste nell'aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro: valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019).
2. L'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Il beneficio spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, a condizione che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro. La consistenza dell'indennizzo non è unica per tutti gli aventi diritto, ma varia a seconda della dimensione del contribuente, ossia dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta 2019: più è alto il fatturato di quell'anno, più decresce l'aiuto.

Cinque le percentuali applicabili al calo medio mensile registrato nel 2020 (per chi ha aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019, la media è calcolata tenendo conto dei mesi successivi a quello di attivazione):

- 60%, in caso di ricavi/compensi 2019 non superiori a 100mila euro.
- 50%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 100mila euro e fino a 400mila.
- 40%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione.
- 30%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni.
- 20%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni.

*Esempio:* Un'impresa (o un professionista), con fatturato 2019 pari a 300mila euro, nel 2020 si è fermata a quota 180mila, subendo un calo mensile di 10mila euro  $[(300.000 - 180.000) / 12]$ . Trovando applicazione la percentuale del 50% stabilita per chi nel 2019 ha realizzato ricavi/compensi 2 di 4 compresi tra 101mila e 400mila euro, spetterà un **contributo di 5mila euro**, cioè il 50% dei 10mila euro di differenza di fatturato mensile tra le due annualità.

**Il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L'importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.**

A scelta del beneficiario, il contributo spettante può essere erogato:

- mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
- mediante riconoscimento di un credito d'imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Per ogni domanda, il sistema dell'Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l'istanza. **La domanda di contributo deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate tramite i canali telematici dell'Agenzia** o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell'area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*" del sito internet. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell'Agenzia. In particolare, **in caso di esito positivo**, l'Agenzia delle Entrate comunicherà l'avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d'imposta nel caso di tale scelta) nell'apposita area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*" – sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.

**Lo sportello per la presentazione delle istanze  
va dal 30 marzo al 28 maggio 2021.**